DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica della decisione 89/279/CEE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Juniperus L. originari del Giappone

(93/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le domande presentate dagli Stati membri interessati,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi extraeuropei, non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che, con le decisioni 89/279/CEE [3] e 91/603/CEE [4], la Commissione ha autorizzato una deroga, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni tecniche, per vegetali di Juniperus del tipo « bonsai », originari del Giappone;

considerando che, a norma della decisione 91/603/CEE, tale autorizzazione scade il 31 marzo 1992;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE hanno subito una revisione, mediante la quale le pertinenti disposizioni in essi contenute sono state adattate al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva in parola;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio [5], gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie;

considerando che permangono le condizioni per la concessione dell'autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 89/279/CEE è modificata nel modo di seguito indicato:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) l'indicazione « 91/603/CEE » è sostituita dall'indicazione « 93/32/CEE ».

2) All'articolo 3 la data « del 31 marzo 1992 » è sostituita dalla data « del 31 marzo 1993 ».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 47.
[4] GU n. L 325 del 27. 11. 1991, pag. 24.
[5] GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.